

Valute estere dicembre 2024

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Prov. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	140,4777
Peso Argentino	1067,6655
Dollaro Australiano	1,6529
Real Brasiliano	6,3843
Dollaro Canadese	1,4915
Corona Ceca	25,1361
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,6298
Corona Danese	7,4589
Yen Giapponese	161,0835
Rupia Indiana	89,0453

Corona Norvegese	11,7447
Dollaro Neozelandese	1,8217
Zloty Polacco	4,2704
Sterlina Gran Bretagna	0,82804
Nuovo Leu Rumeno	4,9749
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,0479
Rand (Sud Africa)	19,0606
Corona Svedese	11,504
Franco Svizzero	0,9339
Dinaro Tunisino	3,3196
Hryvnia Ucraina	43,7588
Forint Ungherese	411,986

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall' Agenzia delle Entrate la nuova versione delle **specifiche tecniche** per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal **1° aprile 2025** – riguardano:

- l'introduzione del codice "Tipo Documento" "TD29" per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**omessa** o irregolare **fatturazione**, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice "TD20";
- l'introduzione del codice "Regime Fiscale" "RF20" per identificare il nuovo **regime transfrontaliero** di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
- l'eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le **fatture semplificate** (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione** cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. "Sanzioni" (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di "denuncia" prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate "entro **novanta giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare" (non è più richiesto il versamento dell'imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire "tramite gli **strumenti** messi a

disposizione" dall'Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice "**TD29**", avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice "TD20" ancora utilizzabile

Il codice "**TD20**", per l'emissione della c.d. "autofattura denuncia" non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a **inversione contabile** (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 "ed in quelle ad esse assimilate", cioè a dire quando a fronte di un **acquisto intracomunitario**, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la **fattura** entro il secondo me
- se successivo a quello di effettuazione dell'operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).

Non sono state modificate, infatti, le modalità di **regolarizzazione** delle violazioni testé descritte. In assenza di indicazioni sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche

entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l'Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice "TD20", che, fino al **31 marzo 2025**, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell'omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l'attribuzione al cessionario o committente dell'**onere del versamento** dell'imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)

Comunicazione dati sostituto imposta: possibile con F24 per aziende con massimo 5 dipendenti

Attuando le disposizioni contenute nell'art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei **dati aggiuntivi** che i sostituti d'imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal **6 febbraio 2025**, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d'imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione

dei dati sulle ritenute relative ai redditi di **lavoro dipendente** e **autonomo**, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d'imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del **modello 770**, il sostituto d'imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, la **nuova procedura** può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

Nello specifico, la nuova procedura si applica alle **ritenute** e **trattenute** da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il **modello F24**, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo **codice tributo** e il **periodo di riferimento** (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle

fattispecie elencate nell'allegato 2 al provvedimento nel campo "**Note**" (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla "cassa allargata").

Inoltre, ai fini del **versamento** con F24, i suddetti soggetti indicano anche:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel **nuovo modello** denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE".

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono **equiparate**, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del

DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).

In caso di **omesso versamento** delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di riferimento.

Invece, i sostituti d'imposta che **non si avvalgono** della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l'intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il **30 aprile 2025**

(MF/ms)

EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici): nuovo regolamento 2025

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico, che l'assemblea di E.B.M., ha deliberato l'approvazione del nuovo [Regolamento E.B.M.](#) che entra **in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025**.

Tra le variazioni più rilevanti, a favore di Lavoratrici,

Lavoratori e Aziende, si segnala l'**incremento del 50% dei rimborsi per le prestazioni di seguito riportate:**

- **Carenza di Malattia** > da € 105 a € 160
(per carenze avvenute a partire dal 1° gennaio 2025)
- **Nascita o Adozione** > da € 200 a € 300
(per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025)
- **Iscrizione Asilo Nido** > da € 200 a € 300
(per le iscrizioni a partire dall'anno scolastico 2025/2026)
- **Iscrizione Scuole Medie Superiori** > da € 120 a € 180
(per le iscrizioni a partire dall'anno scolastico 2025/2026)
- **Iscrizione Università** > da € 200 a € 300
(per le iscrizioni a partire dall'anno accademico 2025/2026)

Inoltre è stata **estesa la possibilità**, per le Lavoratrici e per i Lavoratori, di **richiedere il rimborso una tantum** per la Fruizione dei **Permessi Ex L.104/92 anche per assistenza a coniuge o convivente di fatto**, come descritto in dettaglio al seguente [link](#).

Infine, **a beneficio dei familiari**, in caso di prematura scomparsa della Lavoratrice o del Lavoratore, è stata **introdotta una nuova prestazione del valore di € 1.000**. Per verificare se sussistano le condizioni per la presentazione della domanda, consultare [Premorienza](#) nella sezione [Prestazioni](#) del sito.

Nello [Schema Prestazioni E.B.M.](#) trovate evidenziate tutte le variazioni sopra descritte.

E' inoltre consultabile online e scaricabile anche la [Guida alle Prestazioni E.B.M.](#) aggiornata.

(FV/fv)

Serata-evento Campari con il Gruppo Giovani Imprenditori

Dopo la famiglia Crespi e il villaggio operaio, la famiglia Badoni e la sua storica fabbrica nel cuore di Lecco, in Confapi Lecco Sondrio sta per arrivare la storia di coloro che hanno ideato, più di 150 anni fa, un momento di convivialità grazie al loro preparato che ancora oggi amiamo.

Appuntamento esclusivo per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio giovedì 13 febbraio 2025, ore 18, quando nella sede di via Pergola 73 il Gruppo Giovani Imprenditori presenterà il libro **“L’elisir dei sogni – La saga dei Campari”** con ospite l’autrice del romanzo **Silvia Cinelli** (Rizzoli edizioni), in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco. Il romanzo racconta la nascita del Campari grazie all’intuizione di Gaspare, liquorista, che attorno al 1862 sbarca a Milano e poco dopo inventa l’intramontabile bitter. Da quel momento è un’escalation di successo per il piemontese che apre anche un bar frequentatissimo in corso Vittorio Emanuele e tramanda la sua arte ai figli Davide e Guido che, alla sua morte improvvisa, porteranno all’apice quella che diverrà l’azienda di famiglia insieme alla madre Letizia.

Dopo la presentazione del libro in Confapi Lecco Sondrio si terrà l’**aperitivo** a base Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

*“Negli ultimi due anni abbiamo ospitato autori di romanzi di saghe familiari e imprenditoriali amatissime – commenta **Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori** - . Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo deciso di puntare su un marchio famosissimo: Campari. L’obiettivo è scoprire la storia e i retroscena di un prodotto che tutti conoscono e che hanno provato almeno una volta nella vita”.*

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Indagine congiunturale Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato con i risultati dell'analisi congiunturale che ha coinvolto le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio:

- La Provincia (allegato): **Rallentano fatturato ordini e produzione "Preoccupa l'energia"**
- [Leconotizie: Fine 2024 in salita per le aziende Confapi Lecco Sondrio, per il 2025 incognite dazi e energia](#)
- [Prima Lecco: Instabilità economica e incertezze per le PMI di Lecco e Sondrio](#)
- [Unica TV \(minuto 12'37"\): Il 2024 termina in salita per le imprese](#)

Rallentano fatturato ordini e produzione «Preoccupa l'energia»

L'analisi. Il 2024 si è concluso con indicatori negativi Mortarotti: «Dopo anni di super lavoro ora c'è un calo situazione piena di incognite, a partire dai possibili dazi»

LECCO

MARTA COLOMBO

Il 2024 si è chiuso confermando l'andamento di tutto l'anno di grande instabilità: calo degli ordini (46%), produzione (50%), fatturato (40%).

E per l'anno appena cominciato le previsioni non sono rosee, ma di grande incertezza. Con l'aggravante della crescita dei costi energetici per il 27% delle imprese.



Massimo Mortarotti

stare nell'ultimo periodo dell'anno c'è l'aumento degli ordini per 4 aziende su 10 e la crescita del fatturato del 43%. Tutti gli altri dati danno esiti negativi o di grande incertezza come, ad esempio, i mercati di riferimento.

Il mercato interno italiano è in calo di ordini per il 55%, anche guardando oltre confine la situazione non migliora, anzi: mercato in contrazione del 57% per chi opera in Europa e del 42% per chi fuori dal nostro continente.

rapporti commerciali.

«E' da circa un anno che la situazione è molto complicata - commenta il vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio Massimo Mortarotti - dopo gli anni post Covid di super lavoro ora c'è un calo e purtroppo una situazione internazionale molto difficile e piena di incognite che potrebbe anche peggiorare. Mi riferisco ai tanto temuti dazi di Trump che rappresenterebbero un'ulteriore scure per le nostre imprese e ai prezzi dell'energia che si stanno rialzando pericolosamente. Ricordiamo però che le pmi di Lecco e Sondrio hanno sempre dimostrato grande solidità in varie crisi occorse negli ultimi anni, sono certo che reggeremo anche questa».

Il 2024 si chiude tutto sommato con timidi ma diffusi segnali positivi, dopo mesi molto altalenanti.

La chiusura contabile incombente, forse tra i responsabili di una distribuzione delle risposte che si riequilibra.

In crescita i costi della produzione, soprattutto nella componente energia.

Ricerca

E' ciò che emerge dall'analisi congiunturale relativa al quarto trimestre del 2024 realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio che non ha solo analizzato l'ultimo trimestre di lavoro, ma anche l'andamento generale del 2024 e indagato le aspettative delle imprese per il 2025.

Tra i segnali positivi da regi-

Pmi

L'analisi di fine anno denota un periodo particolarmente complesso per le pmi del territorio, che rispecchiano l'andamento complessivo italiano: in calo la produzione e il fatturato, crescono i costi di produzione per 6 aziende su 10 e gli investimenti sono congelati.

Per 32 aziende su 100 la crisi del mercato interno ed esterno sta, però, spingendole a cercare nuovi paesi con cui instaurare

Materie prime e costi A Lecco e Sondrio sono in aumento

A Lecco e Sondrio crescono i costi della produzione. I numeri di distribuzione delle frequenze spiccano per invasività: durante l'anno, i costi sono registrati in crescita da più di 6 aziende su 10, mentre solo 24 non hanno subito variazioni ed il rimanente 15% afferma di aver visto ri-

durere i propri costi produttivi.

I dati rilevati per i territori di Lecco e Sondrio descrivono un momento complesso per le imprese lungo tutto il 2024. Il fattore dominante è la ricerca di una domanda fortemente latitante durante tutto l'anno; una carenza di nuovi ordini che sembra ulteriormente dif-


fondersi nella seconda metà dell'anno.

Complessivamente, i numeri del 2024 non sono quindi positivi e l'anno appena concluso segna un bilancio negativo per un nucleo importante di imprese associate. L'Italia è il mercato principale per le imprese, molto spesso è l'unico sbocco. Proprio il primo sbocco per l'offerta aziendale subisce una contrazione diffusa a 64 aziende su 100. Pochi i casi di stabilità della domanda domestica, che si espande per poco più di 2 associati su 10.

All'estero la situazione non è certamente migliore, anzi tende a replicare quasi perfettamente la distribuzione evi-

Le difficoltà dell'economia lombarda

Periodo: settembre-dicembre 2024



Per sei aziende su dieci sono aumentati i costi

denziata sul mercato italiano, con contrazioni su base annua condivise da 62 rispondenti su 100. Due indicatori in particolare subiscono direttamente l'andamento registrato dalla domanda. Il primo è la produzione, che registra le stesse frequenze degli ordini e che durante il 2024 è stata complessivamente in calo per 66 imprese associate su 100.

Il secondo indicatore è il fatturato: l'andamento dichiarato dalle imprese rispondenti prefigura un quadro impietoso, in cui 77 aziende intervistate su 100 parlano di una erosione del proprio fatturato. Stabile in un caso su 10; cresce nei rimanenti 14 casi. **M. Col.**

[Download](#)

Serata "Campari" giovedì 13

febbraio: presentazione libro e aperitivo

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio organizza la **serata a tema Campari**, che si terrà presso la sede dell'Associazione, **giovedì 13 febbraio 2025**.

Continuando il ciclo di incontri con gli autori di romanzi dedicati alle saghe imprenditoriali, **alle ore 18** Silvia Cinelli, autrice del libro "**L'elisir dei sogni – La saga della famiglia Campari**" (Rizzoli edizioni), presenterà il suo lavoro.

A seguire si terrà l'**aperitivo a base cocktail Campari** preparato dagli studenti del **CFP Aldo Moro di Valmadrera**, indirizzo sala e bar.

L'evento è **esclusivo per le nostre aziende associate**, il limite massimo di partecipanti è di 50 persone.

[Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione CLICCANDO QUI](#)

Alleghiamo locandina

(AM/am)

[9760_Locandina_Campari_13feb25.jpg](#)

[Download](#)

Chiarimenti sul reverse

charge in edilizia

Il meccanismo del reverse charge interno riguarda, ex art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/1972:

- le prestazioni di servizi diversi compresa la prestazione di manodopera, rese nel **settore edile** da soggetti **subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

Nella circolare n. 14/E/2015 e 37/E/2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, lettera a) art. 17 si applica alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.

Il reverse charge non si applica invece: alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione; alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

Ai fini dell'applicazione del reverse charge, l'appaltatore e

il subappaltatore **devono appartenere al settore edile** mentre non assume nessuna rilevanza né la qualità del soggetto committente principale né il settore economico in cui lo stesso opera (circolare n. 11/2007).

Per individuare il settore edile bisogna fare riferimento alla sezione F della tabella ATECO 2007 (costruzioni).

Poiché rileva **l'attività in concreto effettuata**, il requisito soggettivo sussiste quando la prestazione rientra in quelle della citata sezione F **qualunque codice attività sia stato dichiarato dal prestatore**.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che sono "tenuti all'applicazione del reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Atecofin riferite alla sezione Costruzioni" (circolare 37/E/2006).

Nel complesso, ai fini dell'applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972: non rileva l'attività del soggetto appaltante; l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un'attività rientrante nella sezione F della tabella ATECO 2007.

(MF/ms)

Conservazione dei documenti contabili

Entro il prossimo 31 gennaio deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2023.

Secondo la regola generale dell'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro **tre mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 ottobre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall'art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 per la **conservazione elettronica** dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è **derogato** dal comma 4-*quater* del citato art. 7 del DL 357/94 che, nella versione anteriore al DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

L'Agenzia delle Entrate aveva espresso un'interpretazione estremamente **restrittiva** della norma.

Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

- ai fini della loro regolarità, non v'era l'obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano **posti in conservazione** nel rispetto del DM 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.

Le modifiche apportate dal DL 73/2022 al comma 4-*quater* del citato art. 7 del DL 357/94 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla **conservazione** dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di **qualsiasi registro** contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Sebbene tale versione della disposizione non sia stata ancora oggetto di chiarimenti ufficiali, l'attuale testo della norma supera la posizione restrittiva della prassi, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi.

A seguito dell'intervento, quindi, sarebbe sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico (ad esempio in **formato pdf**) e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Sotto il profilo dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il libro giornale e degli inventari conservati in pdf, si ritiene possibile procedere con il versamento **mediante F24** (codice tributo "2501") ogni 2.500 registrazioni ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 primo periodo del DM 17 giugno 2014, anziché con F23; ciò si evince dalla risposta a interpello n. 346/2021 nella quale l'Agenzia aveva indicato l'applicabilità del citato decreto nell'ipotesi in cui una società, avvalendosi della "deroga dell'obbligo di stampa" per i registri contabili, intendeva effettuare "una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)" senza poi conservarli in digitale. In questa ipotesi, il versamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione **entro centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

L'omesso assolvimento dell'imposta di bollo costituisce una violazione di per sé sanzionabile (art. 25 del DPR 642/72), ma – si ritiene – **non** tale da **sottrarre validità** alle scritture contabili nel loro complesso; per considerare la contabilità inesistente o complessivamente inattendibile, infatti, sono richieste dagli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72 irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da "rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica".

(MF/ms)

Rentri: vidimazione e gestione dei formulari dal 13 febbraio 2025

Come noto, dal 13 febbraio 2025 non è più possibile usare il modello vecchio di formulario (FIR) che è stato in uso fino ad ora, ma si passa al **nuovo modello, scaricabile e vidimabile dalla piattaforma Rentri**.

Si sottolinea che anche le imprese che non sono obbligate per ora a registrarsi al Rentri (imprese al di sotto dei 50 addetti), devono accedere alla [pagina web del Rentri](#) come “produttori di rifiuti non iscritti” per scaricare i nuovi modelli di formulario rifiuti, che vanno stampati dopo una vidimazione virtuale.

La prima volta che si accede a questo servizio della piattaforma Rentri occorre necessariamente utilizzare lo Spid del legale rappresentante dell'impresa, che inserisce i dati anagrafici dell'impresa e può abilitare alcuni suoi collaboratori come “incaricati” per la gestione del Rentri. Successivamente gli incaricati potranno agire in autonomia con il proprio Spid.

[A questo link del sito del Rentri](#) ci sono tutte le spiegazioni per i servizi necessari ai soggetti non tenuti all'iscrizione.

In tema di **vidimazione del FIR** nelle due modalità possibili (vidimazione in bianco o vidimazione documento parzialmente compilato a video) si suggerisce e si raccomanda di seguire il “[Tutorial per FIR cartaceo](#)” che spiega in 10 minuti come compilare i diversi campi e come salvare la bozza, vidimarla ed emetterla correttamente su carta.

Per la **gestione del FIR cartaceo** nelle fasi di consegna del rifiuto al trasportatore, trasporto vero e proprio, consegna al destinatario, completamento della compilazione e gestione della ex quarta copia, consultare le faq dedicate, che si

allegano per comodità a questa circolare.

Si ricorda infine che **l'area demo** è disponibile per provare la compilazione video dei documenti e per abituarsi al sistema Rentri, prima di farlo in modo ufficiale nell'area non demo.

(SN/am)

[9805_03A_-_RIFIUTI_RENTRI_gestione_formulari_FAQ.pdf](#)
[Download](#)